

Legge regionale

AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

MINISTERO REGIONALE DEL TERRITORIO E REGIONALISMO
REGIONALE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio dell'attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° novembre 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza del personale.

Art. 3

In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attività ed organizzazione regionale, la Giunta può disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dalla Amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.	Stanziamiento	In diminuzione	In aumento	Ammontare risultante
4	59.000.000	----	----	69.000.000
11	370.000.000	171.350.000	----	198.650.000
49	4.952.140	----	4.948.750	9.900.890
103	15.310.000	----	15.310.000	30.620.000
154	7.806.250	----	7.806.250	15.612.500
178	35.000.000	----	35.000.000	70.000.000
211	8.500.000	----	8.500.000	17.000.000
212	39.460.000	----	39.460.000	78.920.000
244	1.725.000	----	1.725.000	3.450.000
270	57.000.000	----	57.000.000	114.000.000
271	1.600.000	----	1.600.000	3.200.000
	<u>610.353.390</u>	<u>171.350.000</u>	<u>171.350.000</u>	<u>610.353.390</u>

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 6

La Presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera .. Ventura


E' estratto del verbale della seduta del 18 ottobre 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

19 OTT. 1972



(Dott. P. A. Pasquale [univ.])

P. Pasquale

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE-BARI


N.3186/20202

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art.127,1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.

Bari, 15 novembre 1972

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(N. Pignataro)



[Handwritten signature]